

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 26/02/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE PER LA GOVERNANCE DI IREN SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:36 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	P
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	A
Simonazzi Diego	Consigliere	P

Presenti: 12	Assenti: 1
--------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Arata – Bonazzi – Fontanesi

C.C. N. 2 DEL 26/02/2024

Presenti n. 12

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- IREN S.p.A. (in seguito anche solo “IREN” o “la Società”) è una *multiutility* quotata presso la Borsa Italiana, operante, fra gli altri, nei settori dell’energia elettrica e di quella termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei sei servizi ambientali, dei servizi tecnologici e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni;
- alla data del 28/12/2023, il suo capitale sociale, pari a euro 1.300.931.377,00, è detenuto per il 52,73 % da Enti Pubblici Locali o soggetti a essi riconducibili che per effetto del voto maggiorato corrispondono al 67 % dei diritti di voto nelle delibere assembleari con voto maggiorato. Tale assetto è conforme a quanto previsto dall’art. 9.1 dello statuto, in base al quale almeno il 50% più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle delibere assembleari con voto maggiorato deve rientrare nella titolarità di soggetti pubblici;
- il Comune di Campegine detiene, 865.201 azioni di IREN, pari al 0,0665% del capitale sociale complessivo e al 0,0845% dei diritti di voto;
- 93 azionisti pubblici di IREN, tra cui il Comune di Campegine, hanno stipulato un Patto Parasociale denominato “*Contratto di sindacato di voto e di blocco*” (in avanti anche solo “*il Patto*”), al fine di disciplinare i reciproci rapporti ed esercitare il controllo sulla Società;
- il Patto prevede:
 1. un sindacato di voto, con cui le Parti aderenti si impegnano a presentare e votare una lista congiunta per la nomina degli amministratori e dei sindaci della Società e a conformare il proprio voto nell’assemblea su materie di particolare rilevanza quali, per esempio, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie sul capitale, secondo quanto previsto dal Patto stesso;
 2. un sindacato di blocco, cioè un vincolo di intrasferibilità delle azioni interessate dall’accordo in oggetto;

Dato atto che:

- il testo del Patto attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 2 del 21/01/2019;
- in base a quanto previsto dall’art. 13 del Patto, esso è divenuto efficace dal 5 aprile 2019. Il Patto ha avuto efficacia tra le parti sino al 5 aprile 2022, data dopo la quale esso si è rinnovato tacitamente per ulteriori due anni, non essendo pervenuta disdetta;

Rilevato che, essendo prossima la scadenza, le Parti sono chiamate alla definizione di un nuovo Patto;

Preso atto che:

- in data 23/10/2023 il Sindaco del Comune di Genova Marco Bucci, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia Luca Vecchi e il Sindaco del Comune di Torino Stefano Lo Russo, in qualità di componenti del Comitato di Sindacato (organo avente funzione di coordinamento tra le Parti) hanno condiviso la necessità di adottare un nuovo Patto per disciplinare i rapporti tra le Parti a far data dal 6/4/2024;
- il Comitato di Sindacato ha ritenuto di confermare nel nuovo Patto l’impianto complessivo del precedente per quanto riguarda (i) la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con i relativi diritti di designazione da parte dei Soci Pubblici; (ii) la “Facoltà di

Designazione” delle tre figure di vertice che rimane in capo ai medesimi soggetti; (iii) il vincolo al Sindacato di Blocco delle azioni nella misura del 35%;

- il Comitato di Sindacato ha stabilito che, rispetto al testo oggi vigente, il nuovo Patto preveda:
- un meccanismo di tacito rinnovo di triennio in triennio, salvo disdetta;
- che FCT assuma la qualifica di “*Mandataria di Metro Holding Torino s.r.l.*” nell’ambito del Patto, in analogia a quanto già previsto per il Comune di Reggio Emilia (qualificato come “*Mandatario delle Parti Emiliane*”) e il Comune della Spezia (qualificato come “*Mandatario delle Parti Spezzine*”);
- che gli investimenti della Società devono essere suddivisi nel rispetto del principio dell’equilibrio tra i territori di riferimento delle Parti;
- una semplificazione delle modalità di modifica del macro assetto organizzativo di IREN, con particolare riferimento alle deleghe delle strutture di vertice, ai principi organizzativi, all’articolazione organizzativa, valorizzando ulteriormente il ruolo del Comitato di Sindacato, che potrà agire sulla scorta di un mandato congiunto delle Parti per stabilire eventuali adeguamenti/modifiche che si rendessero opportuni o necessari in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di *business* o a modifiche normative e regolamentari rilevanti;
- una semplificazione delle procedure per l’eventuale istituzione di nuove società (controllate al 100%) o divisioni per nuove linee di *business*, mediante delibera con maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Amministratore Delegato;

Dato atto che tra il Patto oggi vigente e il nuovo Patto allegato al presente provvedimento (Allegato A) quale sua parte integrante le principali differenze consistono:

- nella indicazione del giorno 6/4/2024 come data di decorrenza del nuovo Patto (art. 1.2) e che il precedente Patto dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia a decorrere dal 5/4/2023 (art. 14.5);
- nella qualificazione di FCT come mandatario di MHT (art. 1.2);
- la facoltà del Comitato di modificare le ripartizioni delle deleghe ai tre amministratori esecutivi, qualora si rendano opportune o necessarie in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di *business* o a modifiche normative e regolamentari rilevanti(art.6.4);
- nell’impegno delle Parti affinché vi sia una ripartizione degli investimenti che tenga conto dei territori di riferimento delle stesse prevedendo in particolare che “*gli investimenti che la società effettuerà siano suddivisi nel rispetto del principio dell’equilibrio dei territori di riferimento delle Parti*” (art. 6.4);
- nella previsione che le Parti potranno: “*apportare modifiche all’Allegato 3 [allegato D della presente delibera] nel corso della durata del Patto qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di business o a modifiche normative e regolamentari rilevanti*”. A tal fine le Parti “*conferiscono mandato congiunto al Comitato del Sindacato per eventualmente adeguare/modificare l’Allegato 3*” (rubricato “*Principi generali e macro assetto organizzativo IREN*”) “*con l’impegno di darne adeguata comunicazione alle Parti e al Mercato.*” (art. 6.4);
- nella previsione di un rinnovo tacito di triennio in triennio, salva disdetta (art. 13.3);
- le deleghe delle strutture di vertice (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato), i principi organizzativi e l’articolazione organizzativa, così come rinnovati, sono individuati nell’Allegato D, “*Principi generali e macro assetto organizzativo IREN*”;

Considerato che:

- il nuovo Patto rafforza ulteriormente il ruolo del Comitato di Sindacato, nell’ambito del quale i Soci Pubblici rivestono una posizione centrale;
- il riconoscimento del principio dell’equilibrio fra territori nella ripartizione degli investimenti della Società è coerente con la necessità di garantire il radicamento territoriale di quest’ultima, nel rispetto della diversa entità delle partecipazioni detenute dai vari Enti pubblici soci. L’affermazione di detto

principio consente inoltre di valorizzare e rafforzare il ruolo di IREN nello sviluppo economico e nella crescita dei territori in cui opera, a cominciare da quello reggiano;

- il nuovo Patto semplifica le procedure operative di carattere organizzativo; prevede inoltre una modalità di rinnovo triennale del Patto medesimo più snella, basata sulla mancata disdetta della Parte entro il termine;

Dato atto inoltre che:

- anche il Sub Patto Emiliano (c.d. Contratto di Sindaco di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari) – Allegato B, che ha tra le finalità quella di assicurare unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai Comuni Emiliani nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale Principale, è divenuto efficace dal 5 aprile 2019, ha avuto efficacia tra le parti sino al 5 aprile 2022, data dopo la quale esso si è rinnovato tacitamente per ulteriori due anni, non essendo pervenuta disdetta;
- essendo prossima la scadenza, le Parti Emiliane sono chiamate alla definizione di un nuovo Sub Patto;
- il Sub Patto Emiliano dovrà essere coerente con le disposizioni del nuovo Patto Principale.
- rispetto al testo vigente, il nuovo Sub Patto presenterà le seguenti variazioni:
 - l'Assemblea del Sub Patto non dovrà riunirsi nei casi in cui sia stata programmata una riunione del Consiglio di Amministrazione di Iren per deliberare su una delle materie indicate nell'articolo 25.5 dello Statuto di Iren (le cosiddette "Materie Rilevanti Consiliari") perché non coerente con le disposizioni del Patto Principale;
 - in coerenza con il Patto Principale anche il Sub Patto Emiliano sarà efficace dal giorno 6 aprile 2024;
 - sarà previsto il rinnovo tacito di triennio in triennio, salva disdetta.

Ritenuto pertanto:

- di approvare il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. di cui allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A), unitamente agli allegati:

Allegato B	Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari sottoscritto dalle Parti Emiliane (Sub Patto Emiliano).
Allegato C	Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate; (iii) nella colonna (C) delle Azioni Trasferibili.
Allegato D	Principi generali e macro assetto organizzativo.

- di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Campegine o del soggetto dallo stesso delegato, a sottoscrivere il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. e il "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari" sottoscritto dalle Parti Emiliane" di cui ai punti precedenti, autorizzando sin d'ora ad apportare eventuali modifiche formali e/o non sostanziali e/o di adeguamento normativo ai testi che si rendessero necessarie;
- di dare mandato al Segretario del "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. a compiere tutti gli adempimenti correlati alla sottoscrizione di detto accordo, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti della Consob;

Dato atto che il Responsabile del I° settore è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 20/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE PER LA GOVERNANCE DI IREN SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 21/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 20/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE PER LA GOVERNANCE DI IREN SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 21/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 20/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE PER LA GOVERNANCE DI IREN SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Non si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, in quanto tale proposta è priva di rilievo contabile

Annotazioni/Motivazioni :

Campegine lì, 21/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 2 del 26/02/2024 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 15/03/2024

SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

InfoCamere S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 26/02/2024

SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

InfoCamere S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 15/03/2024 al 30/03/2024 ed è divenuta IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il 26/02/2024 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 15/03/2024

SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / InfoCamere

S.C.p.A.

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Il presente contratto (il "**Patto Parasociale**" o "**Patto**") è stipulato tra:

1. **Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.**, con sede legale in Genova via Dei Santi Giacomo e Filippo n. 7, capitale sociale Euro 175.000.000,00, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01602020990, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FSU**");
2. **Finanziaria Città di Torino Holding S.r.l.**, con sede legale in Torino - Piazza Palazzo di Città n. 1, capitale sociale Euro 315.000.000,00 i.v., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08765190015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FCT**");
3. **Metro Holding Torino S.r.l. unipersonale**, con sede legale in Torino, corso Inghilterra 7, capitale sociale 8.362.753,00, P.IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12407720015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**MHT**");

(FCT e MHT sono definite collettivamente "**Torino e Provincia**")

4. **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia in Piazza Prampolini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
5. **Comune di Albinea** con sede in Albinea (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
6. **Comune di Bagnolo in Piano** con sede in Bagnolo (RE) in Piazza Garibaldi n. 5/1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
7. **Comune di Baiso** con sede in Baiso (RE) in via Imovilla n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
8. **Comune di Bibbiano** con sede in Bibbiano (RE) in Piazza Damiano Chiesa n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
9. **Comune di Boretto** con sede in Boretto (RE) in Piazza San Marco n. 5, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
10. **Comune di Brescello** con sede in Brescello (RE), in Piazza Matteotti n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
11. **Comune di Cadelbosco di Sopra** con sede in Cadelbosco Sopra (RE) in Piazza della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

12. **Comune di Campagnola Emilia** con sede in Campagnola (RE) in Piazza Roma n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
13. **Comune di Campegine** con sede in Campegine (RE) in Piazza Caduti del Macinato n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
14. **Comune di Canossa** con sede in Canossa (RE) in Piazza Matteotti n. 30, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
15. **Comune di Carpineti** con sede in Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
16. **Comune di Casalgrande** con sede in Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
17. **Comune di Casina** con sede in Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
18. **Comune di Castelnovo di Sotto** con sede in Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
19. **Comune di Castelnovo né Monti** con sede in Castelnovo né Monti (RE) in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
20. **Comune di Cavriago** con sede in Cavriago (RE) in Piazza Don Dossetti n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
21. **Comune di Correggio** con sede in Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 33, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
22. **Comune di Fabbrico** con sede in Fabbrico (RE) in via Roma n. 35, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
23. **Comune di Gattatico** con sede in Gattatico (RE) in Piazza Cervi n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
24. **Comune di Gualtieri** con sede in Gualtieri (RE) in Piazza Bentivoglio n. 26, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
25. **Comune di Guastalla** con sede in Guastalla (RE) in Piazza Mazzini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
26. **Comune di Luzzara** con sede in Luzzara (RE) in Via Avanzi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
27. **Comune di Montecchio Emilia** con sede in Montecchio Emilia (RE) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
28. **Comune di Novellara** con sede in Novellara (RE) in Piazzale Marconi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

29. **Comune di Poviglio** con sede in Poviglio (RE) in via Verdi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
30. **Comune di Quattro Castella** con sede in Quattro Castella (RE) in Piazza Dante n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
31. **Comune di Reggiolo** con sede in Reggiolo (RE) in Piazza Martiri n. 38, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
32. **Comune di Rio Saliceto** con sede in Rio Saliceto (RE) in Piazza Carducci n. 18, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
33. **Comune di Rolo** con sede in Rolo (RE) in Corso Repubblica n. 39, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
34. **Comune di Rubiera** con sede in Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 15, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
35. **Comune di San Martino in Rio** con sede in San Martino in Rio (RE) in Corso Umberto I n. 22, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
36. **Comune di San Polo d'Enza** con sede in San Polo (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
37. **Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma n. 84, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
38. **Comune di Scandiano** con sede in Scandiano (RE) in Corso Vallisneri n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
39. **Comune di Ventasso** (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia 1-1-2016) con sede in Ventasso (RE) in via della Libertà n. 36 - loc. Busana, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
40. **Comune di Vetto** con sede Vetto (RE) in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
41. **Comune di Vezzano sul Crostolo** con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
42. **Comune di Viano** con sede in Viano (RE), in Via San Polo n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
43. **Comune di Villa Minozzo** con sede in Villa Minozzo (RE) in Piazza della Pace n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
44. **Comune di Parma** con sede in Parma in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

45. **Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in Parma in Largo Torello De Strada 11/A capitale sociale Euro 21.312.151,00 P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346630342, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto (“**Parma Infrastrutture**”);
46. **Società per la Trasformazione del Territorio SpA STT Holding Spa** in liquidazione con sede legale in Parma Largo Torello Dè Strada 11/A DUC Comune di Parma, capitale sociale 5.716.070,00 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma n. 02540570344 in persona del liquidatore;
47. **Comune di Busseto** con sede in Busseto (PR) in Piazza G. Verdi n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
48. **Comune di Collecchio** con sede in Collecchio (PR) in Viale della Libertà n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
49. **Comune di Felino** con sede in Felino (PR) in Piazza Miodini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
50. **Comune di Fontevivo** con sede in Fontevivo (PR) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
51. **Comune di Fornovo di Taro** con sede in Fornovo di Taro (PR) in Piazza Libertà n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
52. **Comune di Langhirano** con sede in Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
53. **Comune di Medesano** con sede in Medesano (PR) in Piazza Marconi n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
54. **Comune di Montechiarugolo** con sede in Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
55. **Comune di Noceto** con sede in Noceto (PR) in Piazzale Adami n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
56. **Comune di Polesine Zibello** (costituito per fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016), con sede in Polesine Zibello (PR) in Via G. Matteotti n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
57. **Comune di Roccabianca** con sede in Roccabianca (PR), in Viale Rimembranze n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
58. **Comune di San Secondo Parmense** con sede in San Secondo Parmense (PR) in Piazza G. Mazzini n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
59. **Comune di Sala Baganza** con sede in Sala Baganza (PR), in via Vittorio Emanuele II n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

60. **Comune di Sissa Trecasali** (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014), con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 – Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
61. **Comune di Soragna** con sede in Soragna (PR), in Piazzale Meli Lupi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
62. **Comune di Sorbolo Mezzani** (costituito per fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, con efficacia 1-1-2019), con sede in Sorbolo Mezzani (PR) in Via del Donatore – Sorbolo 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
63. **Comune di Tizzano Val Parma** con sede in Tizzano Val Parma (PR) in Piazza Roma n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
64. **Comune di Torrile** con sede in Torrile (PR) in Strada 1°Maggio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
65. **Comune di Traversetolo** con sede in Traversetolo (PR) in Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
66. **Comune di Piacenza** con sede in Piacenza in Piazza Cavalli n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
67. **Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Bersani n. 27, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

(le parti indicate dai punti da 4 a 67, sono definiti collettivamente le "**Parti Emiliane**")

68. **Comune di La Spezia**, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
69. **Comune di Ameglia**, con sede in Ameglia (SP), Via Caffaggio n. 15, in persona del Sindaco *pro tempore*;
70. **Comune di Arcola**, con sede in Arcola (SP), Piazza Muccini n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
71. **Comune di Bolano**, con sede in Bolano (SP), Piazza Castello n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
72. **Comune di Bonassola**, con sede in Bonassola (SP), Via Iside Beverino n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
73. **Comune di Brugnato**, con sede in Brugnato (SP), Piazza Martiri n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
74. **Comune di Calice al Cornoviglio**, con sede in Calice al Cornoviglio (SP), Via Nasso n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
75. **Comune di Carrodano**, con sede in Carrodano (SP), Piazza XXV Gennaio 1945 n. 12, in persona del Sindaco *pro tempore*;
76. **Comune di Castelnuovo Magra**, con sede in Castelnuovo Magra (SP), in persona del Sindaco *pro tempore*;

77. **Comune di Deiva Marina**, con sede in Deiva Marina (SP), Corso Italia n. 85, in persona del Sindaco *pro tempore*;
78. **Comune di Follo**, con sede in Follo (SP), Piazza Matteotti n. 9, in persona del Sindaco *pro tempore*;
79. **Comune di Framura**, con sede in Framura (SP), Via Setta n. 42, in persona del Sindaco *pro tempore*;
80. **Comune di Levanto**, con sede in Levanto (SP), Piazza Cavour n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
81. **Comune di Luni**, con sede in Luni (SP), Via Castagna n. 61, in persona del Sindaco *pro tempore*;
82. **Comune di Maissana**, con sede in Maissana (SP), Piazza Municipio n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
83. **Comune di Monterosso al Mare**, con sede in Monterosso al Mare (SP), Piazza Garibaldi n. 35, in persona del Sindaco *pro tempore*;
84. **Comune di Pignone**, con sede in Pignone (SP), Via Casale n. 89, in persona del Sindaco *pro tempore*;
85. **Comune di Riccò del Golfo di Spezia**, con sede in Riccò del Golfo di Spezia (SP), Via Aurelia n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
86. **Comune di Riomaggiore**, con sede in Riomaggiore (SP), Via T. Signorini n. 57, in persona del Sindaco *pro tempore*;
87. **Comune di Santo Stefano Magra**, con sede in Santo Stefano Magra (SP), Piazza Matteotti n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
88. **Comune di Sarzana**, con sede in Sarzana (SP), Piazza Matteotti n. 1, in in persona del Sindaco *pro tempore*;
89. **Comune di Sesta Godano**, con sede in Sesta Godano (SP), Piazza Marconi n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
90. **Comune di Varese Ligure**, con sede in Varese Ligure (SP), Via Maurizio Caranza n. 36, in persona del Sindaco *pro tempore*;
91. **Comune di Vernazza**, con sede in Vernazza (SP), Via San Francesco n. 56, in persona del Sindaco *pro tempore*;
92. **Comune di Vezzano Ligure**, con sede in Vezzano Ligure (SP), Via Goito n. 2, in persona del Sindaco *pro tempore*;
93. **Comune di Zignago**, con sede in Zignago (SP), Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;

(i Comuni indicati ai punti da 68 a 93, primo e ultimo compresi, sono definiti collettivamente le "**Parti Spezzine**").

FSU, Torino e Provincia, le Parti Emiliane e le Parti Spezzine sono collettivamente denominati le "**Parti**" e, individualmente, la "**Parte**".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. (“**Iren**” o la “**Società**”) è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Eni S.p.A.;
- B) In data 5 aprile 2019 gli azionisti pubblici di Iren S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Parasociale volto a disciplinare, tra l’altro, un Sindacato di Voto ed un Sindacato di Blocco, sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute del capitale della Società con scadenza alla data del 5 aprile 2024;
- C) L’Assemblea di Iren ha approvato in data 9 maggio 2016 alcune modifiche allo Statuto introducendo in particolare l’articolo 6 bis che disciplina la maggiorazione del diritto di voto;
- D) Le parti al fine di garantire lo sviluppo di Iren e delle sue partecipate intendono con il presente Patto determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società, disciplinare le modalità di circolazione delle azioni oggetto del Sindacato di Blocco onde assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di Iren sia di titolarità di Soggetti Pubblici, così come previsto dall’articolo 9 dello Statuto nonché regolare un coordinato trasferimento delle azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- E) Il presente contratto viene stipulato in prosecuzione del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti e produrrà i suoi effetti a far data dal 6 aprile 2024;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.

1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Patto Parasociale, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

“**Assemblea**”: si intende l’assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

“**Atto di Disposizione**”: si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.

“**Azioni**”: si intendono tutte le azioni ordinarie della Società detenute dalle Parti alla Data di Efficacia di cui all’Allegato 2 colonna (A), nonché tutte le ulteriori azioni ordinarie della Società che le Parti dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 11.3, e, pertanto, incluse le azioni ordinarie acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant; ciò fermo restando che tali ulteriori azioni saranno cedibili - salvo quanto previsto dall’art. 4.1.8.(ii) che segue - e verranno perciò inserite, oltre che nell’Allegato 2 colonna (A), anche nell’Allegato 2 colonna (C).

“**Azioni Bloccate**”: indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all’Allegato 2 colonna (B)

assoggettate a Sindacato di Blocco durante l'intero Periodo di Blocco, restando inteso che saranno considerate Azioni Bloccate per l'intera durata del Patto anche le Nuove Azioni Bloccate.

"Azioni Trasferibili": indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all'**Allegato 2 colonna (C)**, liberamente trasferibili da parte delle stesse.

"Collegio Sindacale": si intende il collegio sindacale della Società.

"Comitato del Sindacato" o **"Comitato"**: si intende il comitato di cui all'art. 4.1.

"Consiglio di Amministrazione": si intende il consiglio di amministrazione della Società.

"Coordinatore del Patto": si intende il membro del Comitato del Sindacato nominato dal medesimo Comitato.

"Data di Efficacia": si intendono le ore 0.00 del 6 aprile 2024.

"Delibere Assembleari con Voto Maggiorato": ha il significato di cui all'articolo 6-bis dello Statuto

"Elenco Speciale": indica l'elenco speciale di cui all'articolo 6-ter dello Statuto istituito ai fini della maggiorazione del voto.

"Facoltà di Designazione": ha il significato di cui all'art. 4.1.8(iii).

"Giorno Lavorativo": si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte in Milano.

"Maggioranza dei Diritti di Voto": indica il 50% più uno del totale dei diritti di voto spettanti complessivamente a tutti gli azionisti della Società con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.

"Mandatario delle Parti Emiliane": si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Emiliane, il Comune di Reggio Emilia. Le Parti Emiliane attraverso la sottoscrizione del Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Emiliane. Le Parti Emiliane, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all'art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell'ambito di quanto stabilito tra le Parti Emiliane in separati accordi parasociali.

"Mandatario delle Parti Spezzine": si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Spezzine, il Comune di La Spezia. Le Parti Spezzine, attraverso la sottoscrizione del Patto, conferiscono al Comune di La Spezia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di La Spezia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Spezzine. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di La Spezia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Spezzine nell'ambito di quanto stabilito fra le Parti Spezzine in separati accordi parasociali.

"Mandatario di MHT": si intende, con esclusivo riferimento a MHT, FCT. MHT attraverso la sottoscrizione del Patto conferisce a FCT mandato irrevocabile in nome e per conto di essa, a esercitare i diritti alla stessa attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario di MHT. Fermo restando il

conferimento del mandato irrevocabile, FCT si impegna a rappresentare la volontà di e MHT anche nell'ambito di quanto stabilito tra le FCT e MHT in separati accordi parasociali.

“Materie Rilevanti Assembleari”: si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

“Nuove Azioni Bloccate”: indica le Azioni di titolarità di eventuali nuovi aderenti al Patto ai sensi del successivo paragrafo 13.5 che saranno conferite al Sindacato di Blocco il cui numero sarà determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

“Statuto”: si intende lo statuto della Società qui Allegato *sub* 1.

“Parti Emiliane”: si intendono i soggetti indicati dai numeri da “4” a “67” nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

“Parti Spezzine”: si intendono i soggetti indicati dai numeri da “68” a “93” nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

“Patto Parasociale” o **“Patto”**: si intende il presente contratto, le sue premesse e i suoi Allegati.

“Periodo di Blocco”: si intende il periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e la Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero successive scadenze in caso di rinnovo tacito del Patto come previsto dall'art. 13.3.

“Prima Data di Scadenza”: ha il significato di cui all'art. 13.3.

“Segretario del Sindacato”: si intende il segretario del Sindacato di cui all'art. 4.2.

“Sindacato di Blocco”: si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza.

“Sindacato di Voto”: si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla successiva Sezione Seconda.

“Società”: ha il significato di cui alla Premessa A).

“Soggetti Pubblici”: ha il significato di cui all'articolo 9 dello Statuto.

“Vincolo di Intrasferibilità”: si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1.

1.3 Nelle definizioni di cui al Patto Parasociale, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.

1.4 I termini indicati nel Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.

1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA – OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

2.1 Le Parti con il presente Patto:

- (i) costituiscono un sindacato di voto delle Azioni nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “**Sindacato di Voto**”);
- (ii) stabiliscono taluni limiti alla circolazione delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il “**Sindacato di Blocco**”);
- (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

3. AZIONI VINCOLATE

3.1 Le Parti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni indicate all'**Allegato 2, colonna (A)**, nonché tutte le ulteriori Azioni che verranno a detenere in costanza del Patto, che verranno inserite anche nell'**Allegato 2** colonna (C).

3.2 Le Parti vincolano al Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 11.

3.3 Le Parti concordano che, qualora diano corso ad acquisizioni in qualsiasi forma e/o Atti di Disposizione di Azioni, dovranno comunicare al Coordinatore del Patto ed al Segretario del Sindacato, entro 3 (tre) giorni dal relativo atto di acquisto e/o Atto di Disposizione: *i*) i riferimenti del cessionario delle Azioni (in caso di negoziazione fuori borsa o collocamento sul mercato mediante *accelerated book building*) e/o del soggetto beneficiario dell'Atto di Disposizione e se costoro siano Soggetti Pubblici; *ii*) la quantità di Azioni oggetto dell'acquisizione e/o dell'Atto di Disposizione.

4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il “Comitato del Sindacato”, il “Coordinatore del Patto” ed il “Segretario del Sindacato”.

4.1 Il Comitato del Sindacato ed il Coordinatore del Patto

4.1.1 Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del Patto Parasociale.

4.1.2 Il Comitato del Sindacato è composto dai seguenti 3 membri:

- (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova in rappresentanza di FSU;
- (ii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino in rappresentanza di FCT e MHT nonché
- (iii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza delle Parti Emiliane.

- 4.1.3** Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Ciascun membro del Comitato del Sindacato può delegare a partecipare alla riunione, in forma scritta, il Vice Sindaco del relativo Comune ovvero un componente della Giunta dello stesso Comune. La delega deve risultare da atto scritto e comunicata alle Parti ai sensi dell'art. 14.9 del Patto.
- 4.1.3bis** Le attività del Comitato del Sindacato saranno coordinate dal coordinatore del Patto (il "**Coordinatore del Patto**"). Il Coordinatore del Patto sarà nominato dal Comitato di Sindacato tra i membri del Comitato del Sindacato con rotazione ogni 12 mesi.
- 4.1.4** Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 4.1.5** L'avviso di convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviato dal membro che richiede la convocazione a ciascun altro membro del Comitato a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato o in caso di urgenza almeno 1 (uno) Giorno Lavorativo prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato.
- 4.1.6** Le riunioni del Comitato del Sindacato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgeranno nel Comune nel quale risiede il componente che ha convocato la riunione, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
- 4.1.7** Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario del Sindacato, che provvederà a redigere il verbale della riunione, nel quale sarà riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni, da assumersi all'unanimità. Il verbale di ciascuna riunione sarà sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore del Patto. Le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore del Patto.
- 4.1.8** Rientra tra le competenze dei membri del Comitato di Sindacato la designazione, con decisione unanime, del Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società, i quali dovranno essere scelti - con le modalità di seguito indicate - sulla base di rose di nominativi indicati al Comitato di Sindacato, entro la prima riunione di cui all'art. 4.1.8(i) che segue. Ciascun membro potrà indicare, per ognuna delle predette cariche, fino a 3 (tre) nominativi di soggetti che siano in possesso di adeguate *professionalità* e competenze.
- (i) A tal fine ogni qualvolta l'Assemblea della Società sia convocata per deliberare il rinnovo delle cariche sociali, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare tempestivamente la riunione del Comitato del Sindacato da tenersi entro 2 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea di rinnovo cariche. Il Comitato di Sindacato si riunirà ogni tre giorni al fine di individuare Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società - i quali dovranno essere scelti entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il "**Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste**") prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori o, ove non trovasse applicazione il voto di lista, entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il "**Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea**") precedente il diverso termine applicabile per la nomina e/o per l'effettuazione degli adempimenti a ciò propedeutici. Qualora, entro i 7 giorni precedenti, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Nomina con Designazione in

Assemblea, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione dei soggetti da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato di Sindacato dovranno proseguire con cadenza giornaliera. Il Comitato di Sindacato farà tutto quanto possibile per assumere, anticipatamente, la predetta decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste dimodoché possano completarsi le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista all'art. 6.3. Ove vi fossero motivate ragioni che non consentissero di giungere alla decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste il Sindaco del Comune che detenga il maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente avrà facoltà di designare una delle predette cariche (di seguito, la "**Facoltà di Designazione**"). In caso di esercizio della Facoltà di Designazione da parte di un Sindaco, gli altri due componenti del Comitato di Sindacato designeranno all'unanimità le cariche sociali non designate dal Sindaco che abbia esercitato la Facoltà di Designazione; in caso di mancato esercizio della Facoltà di Designazione (a) il Comitato di Sindacato dovrà darne atto nell'ambito della riunione giornaliera; (b) il termine di cui all'art. 6.3 per la comunicazione al Segretario del Sindacato delle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi dalle Parti sarà automaticamente prorogato sino al giorno di calendario precedente la data coincidente con il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste; e (c) il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato di Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

(ii) Resta inteso che, al momento dell'esercizio della Facoltà di Designazione, il soggetto che intenda esercitarla: *a*) debba possedere almeno lo stesso numero di Azioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente; e *b*) si obblighi a includere tutte le proprie Azioni fra le Azioni Bloccate per un periodo di un anno dalla data di esercizio della Facoltà di Designazione, comunicandolo immediatamente al Segretario del Sindacato, che si attiverà per gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle disposizioni di legge. In ogni caso, previo eventuale inserimento per un anno nell'Allegato 2 colonna (B) nell'ipotesi prevista dal capoverso che precede, le azioni eccedenti quelle indicate nell'Allegato 2 colonna (A) saranno inserite nell'Allegato 2 colonna (C) e sarà ripristinato l'allegato 2 colonna (B) nella sua configurazione alla Data di Efficacia.

(iii) Le Parti convengono altresì che, ai fini dell'esercizio della Facoltà di Designazione, nel computo delle Azioni detenute dai componenti del Comitato di Sindacato verranno incluse: *a*) quanto al Sindaco di Torino, quelle detenute complessivamente dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana anche mediante la controllata FCT e MHT; *b*) quanto al Sindaco di Genova, quelle detenute dal Comune di Genova anche mediante la controllata FSU; *c*) quanto al Sindaco di Reggio Emilia, quelle complessivamente detenute dalle Parti Emiliane.

(iv) Inoltre, ove in corso di mandato il Consiglio di Amministrazione della Società dovesse procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato in sostituzione di quello precedentemente designato, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare la riunione del Comitato del Sindacato entro il giorno successivo alla data in cui è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato della Società in sostituzione di quello precedentemente designato. Il Comitato di Sindacato, nel corso della prima riunione, concorderà la cadenza periodica delle riunioni del Comitato al fine di individuare Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società entro il giorno precedente ("**Termine per la Designazione con Nomina in CdA**") la data in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per la relativa nomina. Qualora, entro i 4 giorni precedenti il Termine per la Designazione con Nomina in CdA, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione del/i

soggetto/i da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera.

(v) Ove il Comitato del Sindacato non designi il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato alle condizioni ed ai termini previsti dal presente Patto, il Patto si risolverà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e dovrà intendersi definitivamente risolto ai sensi dell'art. 1360, comma 2 del cod. civ. con effetto dalla data di risoluzione. In tale evenienza il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato del Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

4.1.9 Il Comitato del Sindacato dovrà verificare, con cadenza trimestrale sulla base delle risultanze del libro soci e dell'Elenco Speciale, se le Azioni Bloccate costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto. Ove il Comitato del Sindacato accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto dovrà comunicare tale circostanza a tutte le Parti ai fini di cui al successivo art. 11.2.

4.2 Il Segretario del Sindacato

4.2.1 Il Segretario del Sindacato svolge le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dei successivi artt. 6 e 8 del Patto; (ii) trasmette alle Parti le manifestazioni di voto ricevute dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato; (v) effettua le comunicazioni di cui al precedente art. 4.1.9; (vi) si attiva per effettuare le comunicazioni a CONSOB previste dalla legge in occasione di ogni modifica del Patto; e (vii) aggiorna, con periodicità almeno semestrale e comunque ogniqualvolta riceva le comunicazioni ai sensi degli artt. 3.3 e 4.1.8.(ii) che precedono, gli elenchi di cui all'**Allegato 2**, trasmettendoli tempestivamente a FCT anche quale mandataria di MHT, FSU, al Mandatario delle Parti Emiliane e al Mandatario delle Parti Spezzine.

4.2.2 Il Segretario del Sindacato sarà nominato dal Comitato di Sindacato con decisione all'unanimità.

SEZIONE SECONDA - SINDACATO DI VOTO

5. SINDACATO DI VOTO

5.1 Le Parti intendono con il presente Patto assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate alla presente Sezione Seconda sia esercitato dalle medesime nell'Assemblea in modo unitario ai sensi del Patto stesso.

5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (i) a presentare e a votare le liste per la nomina di amministratori e sindaci della Società di cui ai successivi artt. 6 e 8, (ii) a far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 7 del Patto e (iii) a conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle materie indicate nei successivi articoli 6, 8, 9 e 10 del Patto Parasociale.

5.3 Il Segretario del Sindacato comunicherà - ai sensi dell'art. 14.9 - tempestivamente alle Parti Emiliane (nella persona del Mandatario delle Parti Emiliane), alle Parti Spezzine (nella persona del Mandatario delle Parti Spezzine), a FCT anche quale Mandataria di MHT ed a FSU le determinazioni ricevute dalle altre Parti ai sensi del Patto affinché ciascuna Parte possa coerentemente conformare il proprio voto nella relativa Assemblea della Società a quanto previsto nel presente Patto Parasociale sia per quanto riguarda le delibere in relazione alle materie di cui al successivo art. 10.1 sia per quanto riguarda la presentazione ed il voto delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 6 e 8.

6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 15 consiglieri di cui: n. 3 consiglieri designati da FSU, n. 3 consiglieri designati da FCT (anche quale mandataria di MHT), n. 3 consiglieri designati dalle Parti Emiliane, n. 1 consigliere designato dalle Parti Spezzine, n. 3 consiglieri designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

6.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente la lista dei Consiglieri che verrà collazionata in conformità alle norme che seguono sub (A), (B), (C), (D) et (E):

(A) n. 3 Consiglieri designati da FSU.

A FSU spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 1 a 3 (primo e ultimo compreso);

(B) n. 3 Consiglieri designati da FCT (anche quale mandataria di MHT).

A FCT (anche quale mandataria di MHT) spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 4 a 6 (primo e ultimo compreso);

(C) n. 3 Consiglieri designati dalle Parti Emiliane.

Alle Parti Emiliane spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 7 a 9 (primo e ultimo compreso).;

(D) n. 1 Consigliere designato dalle Parti Spezzine.

Alle Parti Spezzine spetterà designare il candidato consigliere da contrassegnare nella lista con il numero 10;

(E) n. 3 consiglieri saranno designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 e ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società. I 3 candidati consiglieri designati dal Comitato di Sindacato saranno contrassegnati nella lista con i numeri progressivi da 11 a 13 (primo e ultimo compreso). Salvo diversa indicazione da parte del Comitato di Sindacato, saranno designati Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società i candidati indicati nella lista consegnata al Segretario del Sindacato rispettivamente con i numeri 11, 12 e 13.

Resta inteso che n. 2 ulteriori consiglieri potranno essere designati, mediante voto di lista, dai soci diversi dalle Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

6.3 Ove i soci diversi dalle Parti non presentino alcuna lista, i consiglieri da indicare con i nn. 14) e 15) saranno designati, quanto al candidato da indicare con il n. 14), dal Sindaco del Comitato di Sindacato che, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii), sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente; quanto al candidato da indicare con il n. 15), da quello che, fra gli altri due Sindaci appartenenti al Comitato di Sindacato, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii) sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre

dell'anno precedente. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) dello Statuto, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- (i) per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (ii) per quanto riguarda FCT, anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (iii) dal Mandatario delle Parti Emiliane in rappresentanza delle Parti Emiliane; e
- (iv) dal Mandatario delle Parti Spezzine in rappresentanza delle Parti Spezzine,

entro i cinque giorni, salvo quanto previsto all'art. 4.1.8(ii), precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale come di volta in volta vigente per la nomina dei consiglieri di amministrazione. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) dello Statuto; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Subordinatamente alla decisione del Comitato di Sindacato in merito alla designazione dei n. 3 consiglieri che assumeranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista *ex art.* 19.2(i) dello Statuto dei soggetti designati ai sensi del Patto quali membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo Statuto.

6.4 Macro assetto organizzativo

Ciascuna Parte si impegna a votare in assemblea per la nomina quale Presidente della Società del soggetto di volta in volta designato dal Comitato di Sindacato.

Le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché per tutta la durata del Patto:

- (i) le cariche di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società siano attribuite ai consiglieri designati dalle Parti per il tramite del Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8;
- (ii) al Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità, in linea con quelle indicate al punto "Struttura di vertice" del macro assetto organizzativo qui Allegato sub 3;
- (iii) il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento Allegato sub 3;
- (iv) gli investimenti che la Società effettuerà siano suddivisi nel rispetto del principio dell'equilibrio dei

territori di riferimento delle Parti.

Le Parti stabiliscono sin d'ora che sarà possibile apportare modifiche all'Allegato 3, ad eccezione delle disposizioni contenute nel paragrafo "Consiglio di Amministrazione" del medesimo Allegato 3, nel corso della durata del Patto qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di business o a modifiche normative e regolamentari rilevanti. A tal fine conferiscono mandato congiunto al Comitato del Sindacato per eventualmente adeguare/modificare l'Allegato 3 con l'impegno di darne adeguata comunicazione alle Parti e al Mercato. Ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti si impegnano a revocare ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente art. 6.4, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato ai sensi del successivo art. 7.

7. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Nel caso in cui uno qualunque degli amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno, provvederà/ nno a designare un nuovo amministratore e:

- (i) le Parti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e dello Statuto, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da esse designati nominino - mediante cooptazione - il soggetto così designato come nuovo amministratore della Società;
- (ii) le Parti parteciperanno all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2386, co. 1, cod. civ. per nominare amministratore il soggetto di cui al precedente punto (i), ovvero altro soggetto indicato dall'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.

La procedura di sostituzione dovrà anche rispettare (nei limiti di legge e dello Statuto) la designazione da parte del Comitato di Sindacato di Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società ai sensi dell'art. 4.1.8 del Patto.

7.2 Nell'ipotesi di cui all'art. 7.1, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 25.4 e 25.5 dello Statuto ovvero che non siano adottate delibere sulle predette materie sino a quando non si sia proceduto - su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno - all'insediamento del membro nominato ai sensi del Patto Parasociale in sostituzione di quello cessato.

8. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

8.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Collegio Sindacale sarà composto da n. cinque Sindaci Effettivi e n. due supplenti di cui: n. 1 Sindaco Effettivo designato da FSU, n. 1 Sindaco Effettivo designato da FCT anche quale mandataria di MHT e n. 1 Sindaco Effettivo designato dalle Parti Emiliane.

8.2 Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente la lista dei Sindaci che verrà determinata in conformità alle norme che seguono.

8.3 La lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere e sarà determinata secondo le modalità seguenti:

- (i) FSU avrà diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (ii) FCT anche quale mandataria di MHT avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (iii) le Parti Emiliane avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (iv) FSU, FCT (anche quale mandataria di MHT) e le Parti Emiliane avranno diritto a rotazione di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà a FSU;
- (v) FSU, FCT (anche quale mandataria di MHT) e le Parti Emiliane avranno diritto, nell'ordine, a rotazione di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare i candidati da inserire al quarto e quinto posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo". La prima designazione spetterà a FCT.

8.4 Le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- per quanto riguarda FCT, anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- per quanto riguarda le Parti Emiliane dal Mandatario delle Parti Emiliane

entro i dieci giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata – ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 dello Statuto; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 28.2 dello Statuto dei soggetti designati quali membri del Collegio Sindacale della Società ai sensi del Patto, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo Statuto.

9. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dell'avente diritto che aveva designato il sindaco cessato.

10. MATERIE RILEVANTI ASSEMBLEARI

- 10.1** Le Parti si impegnano (i) fatta eccezione per i trasferimenti delle Azioni consentiti ai sensi dell'art. 11.4, ad astenersi dal compiere, assumendo a tal fine l'impegno ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile in relazione alle proprie controllanti, qualsiasi operazione che possa determinare la cancellazione dall'Elenco Speciale e/o la perdita del diritto alla maggiorazione del diritto di voto in relazione alle proprie Azioni, e (ii) a non richiedere la cancellazione dell'Elenco Speciale né a rinunciare alla iscrizione all'Elenco Speciale e/o al diritto di maggiorazione del voto in relazione alle proprie Azioni.
- 10.2** Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, in sede di Assemblea straordinaria dei soci della Società le Parti delibereranno a favore di una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno 4 (quattro) giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea della Società sia le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario delle Parti Emiliane), sia FSU (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico, ovvero nel caso di inerzia, del Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova), sia - infine - FCT anche quale mandataria di MHT (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico ovvero, nel caso di inerzia, del Sindaco *pro tempore* del Comune di Torino) abbiano comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato il proprio voto favorevole a tale delibera. A tal fine il Segretario del Sindacato, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data di prima convocazione di tale Assemblea della Società chiamata a deliberare su una delle Materie Rilevanti Assembleari, dovrà comunicare a ciascuna delle Parti le rispettive decisioni assunte. Pertanto:
- (i) qualora le Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e FSU non avessero espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.2 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa; mentre
 - (ii) qualora le Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e FSU avessero tutte espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.2 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto favorevole all'assunzione della delibera stessa.

SEZIONE TERZA - SINDACATO DI BLOCCO

11. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ

- 11.1** Le Parti convengono che sono vincolate al Sindacato di Blocco esclusivamente tutte le Azioni Bloccate, per l'intera durata del Periodo di Blocco.

Le Parti si impegnano ed obbligano a non compiere Atti di Disposizione aventi per oggetto le Azioni Bloccate, nel corso di tutto il Periodo di Blocco (il "**Vincolo di Intrasferibilità**"). Le Parti convengono inoltre che, qualora le Azioni Bloccate siano oggetto, in tutto o in parte, di costituzione o trasferimento di diritti reali di garanzia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno), i corrispondenti diritti amministrativi (incluso il diritto di voto) siano, in sede di costituzione ovvero trasferimento, in capo alle stesse mantenuti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le Azioni Trasferibili non sono vincolate al Sindacato di Blocco e sono liberamente trasferibili dalle stesse.

- 11.2** Ciascuna Parte si impegna, ove il Comitato di Sindacato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.9 accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto, a negoziare in buona fede le modalità ritenute più opportune per fare in modo che gli obiettivi di *governance* regolati dal presente Patto possano

continuare ad essere attuati in modo sostanzialmente analogo a quanto qui previsto, fermo restando che le eventuali modifiche al Patto dovranno essere approvate con le modalità di cui al successivo art. 13.4.

- 11.3** Le Parti si impegnano a non porre in essere - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - per tutta la durata del Patto, Atti di Disposizione di Azioni della Società (siano esse Azioni soggette al Sindacato di Voto o siano Azioni Bloccate) o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle azioni della Società ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "regolamento emittenti").
- 11.4** Le Parti convengono che, per tutto il Periodo di Blocco, saranno libere di trasferire (i) le Azioni Trasferibili indicate per ciascuna di esse nell'**Allegato 2 colonna (C)**.
- 11.5** In deroga a quanto previsto dal successivo art. 13.3, il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l'affidamento dei servizi medesimi qualora i diritti di voto spettanti in tali società a enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi con riferimento alla nomina degli organi sociali siano complessivamente superiori al 50% più uno dei diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per le medesime materie.

SEZIONE QUARTA - INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

12. INADEMPIMENTI E PENALI

- 12.1** Ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di votare nell'Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato il divieto di alienazione di Azioni derivante dall'esercizio della Facoltà di Designazione di cui all'art. 4.1.8(ii) che precede, nonché gli obblighi previsti negli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell'art. 5 del Patto), sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente.
- 12.2** In caso di violazione dell'art. 5.2.(ii) le Parti faranno quanto in loro potere per procurare la convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per la nomina dell'amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.
- 12.3** Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 12.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - "regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta, ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.
- 12.4** In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti artt. 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte inadempiente.

12.5 Ferma restando la responsabilità del Comune di Reggio Emilia in proprio, del Comune di La Spezia in proprio e/o di FCT in proprio quali parti del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia e/o al Comune di La Spezia e/o a FCT, nelle rispettive qualità di Mandatario delle Parti Emiliane, Mandatario delle Parti Spezzine, e Mandataria di MHT responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili, a seconda dei casi, a soci che siano Parti Emiliane diversi dal Comune di Reggio Emilia o a soci che siano Parti Spezzine diverse dal Comune di La Spezia o a MHT, rispettivamente il Comune di Reggio Emilia, il Comune di La Spezia e FCT si faranno parti diligenti nel recuperare il pagamento di penali presso i responsabili.

13. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

13.1 Il Patto potrà essere sottoscritto da tutte, o parte delle, Parti entro e non oltre la Data di Efficacia, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.2.

13.2 Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla Data di Efficacia.

13.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 11.5 e fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 13.2, il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "**Prima Data di Scadenza**") e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, salva disdetta da parte di FSU o FCT (anche quale mandataria di MHT) o da parte delle Parti Emiliane; nel caso intervenga detta disdetta, il Patto cesserà di avere efficacia alla scadenza del triennio in corso alla data della disdetta.

Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere dal Patto mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato.

Il recesso da parte di alcune delle Parti farà venir meno l'efficacia del Patto per tutte le altre Parti solo ove i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del numero complessivo dei diritti di voto spettanti a tutti gli azionisti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Ad eccezione di quest'ultima evenienza, il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Ove a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso fosse inferiore al 50% più un voto del totale dei diritti di voto spettanti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato o comunque si rendesse necessario adeguare le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, le Parti negozieranno in buona fede le nuove condizioni di nomina degli organi sociali; anche in questa evenienza troverà applicazione la disciplina di cui al successivo art. 13.4. Ove non sia raggiunto un accordo entro i 90 giorni precedenti la scadenza del triennio in corso alla data del recesso, il Patto si scioglierà a detta scadenza.

13.4 Il Patto Parasociale potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Patto.

13.5 Il Patto Parasociale è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di Soggetti Pubblici che siano diventati soci della Società a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato o negoziato direttamente fra le Parti, oppure in virtù di aumento di capitale della Società (i “**Nuovi Soci Acquirenti**”), restando inteso che l’adesione dei Nuovi Soci Acquirenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato. L’adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una “**Lettera di Adesione**”) comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo paragrafo 14.9. Le Parti concordano che il nuovo socio diventerà parte a tutti gli effetti del Patto come di seguito indicato con l’accettazione da parte del Comitato della Lettera di Adesione. Ad esito della adesione tutte le Azioni di ciascuna nuova parte saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre le Azioni conferite al Sindacato di Blocco saranno pari alle Nuove Azioni Bloccate nel numero determinato d’intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Tolleranza

L’eventuale tolleranza di uno delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

14.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

14.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi del precedente art. 13.4.

14.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del / o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

14.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto Parasociale e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all’oggetto del Patto Parasociale, ivi incluse le disposizioni del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019. Le Parti convengono pertanto che con l’entrata in vigore del presente Patto, il precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia.

È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.

14.6 Sottoscrizione del Patto Parasociale

Le Parti sottoscrivono il presente Patto Parasociale, in qualità di azionisti della Società, ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed intendendo con il Patto Parasociale (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di cui alla Sezione Seconda; e (ii) disciplinare i limiti alla circolazione delle Azioni di cui alla Sezione Terza.

14.7 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Patto le Parti si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: “si obbligano a far sì che (...)”, “faranno in modo che (...)”, o simili, l’impegno deve intendersi assunto ai sensi dell’articolo 1381 cod. civ.. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti con il Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte che ha nominato il consigliere cui riferire il sopraddetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall’articolo 1381 cod. civ.

14.8 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Patto sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

14.9 Comunicazioni

(A) Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s’intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all’indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell’ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell’ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.

(B) Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari:

- (i) Parti Emiliane a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, all’indirizzo PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, *email*: segreteria.sindaco@comune.re.it (di seguito il “**Rappresentante Comune delle Parti Emiliane**”);
- (ii) Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.: al suo Presidente, ovvero, se del caso, al suo Amministratore Unico, all’indirizzo PEC 113fsu@legalmail.it; *email*: info@finanziariasviluppoutilities.it;
- (iii) Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. anche quale mandataria di MHT: all’Amministratore Unico (o, se del caso, al Presidente), in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, all’indirizzo PEC fctspa@legalmail.it; *email*: fctspa@comune.torino.it
- (iv) Parti Spezzine a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di La Spezia, in Piazza Europa n. 1, all’indirizzo PEC *email*: sindaco@comune.sp.it (di seguito, il “**Rappresentante Comune delle Parti Spezzine**”).

(C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune delle Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e il Rappresentante Comune delle Parti Spezzine che ricevessero una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederanno senza indugio all'inoltro della stessa ai rispettivi mandanti, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

15. ARBITRATO

15.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

15.2 Sede dell'arbitrato sarà Milano ed il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, 3° comma, c.p.c.. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Si allega:

- | | |
|------------|---|
| Allegato 1 | Statuto. |
| Allegato 2 | Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate; (iii) nella colonna (C) delle Azioni Trasferibili. |
| Allegato 3 | Principi generali e macro assetto organizzativo. |

**CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA
DEI TRASFERIMENTI AZIONARI**

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA
DEI TRASFERIMENTI AZIONARI

Il presente contratto (il "**Sub-Patto**") è stipulato in data 6 aprile 2024

tra:

1. **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia in Piazza Prampolini n.1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
2. **Comune di Albinea** con sede in Albinea (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
3. **Comune di Bagnolo in Piano** con sede in Bagnolo (RE) in Piazza Garibaldi n. 5/1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
4. **Comune di Baiso** con sede in Baiso (RE) in via Imovilla n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
5. **Comune di Bibbiano** con sede in Bibbiano (RE) Piazza Damiano Chiesa n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
6. **Comune di Boretto** con sede in Boretto (RE) in Piazza San Marco n. 5, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
7. **Comune di Brescello** con sede in Brescello (RE) in Piazza Matteotti n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
8. **Comune di Cadelbosco di Sopra** con sede in Cadelbosco Sopra (RE) in Piazza della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
9. **Comune di Campagnola Emilia** con sede in Campagnola (RE) in Piazza Roma n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
10. **Comune di Campegine** con sede in Campegine (RE) in Piazza Caduti del Macinato n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
11. **Comune di Canossa** con sede in Canossa (RE) in Piazza Matteotti n. 30, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

12. **Comune di Carpineti** con sede in Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
13. **Comune di Casalgrande** con sede in Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
14. **Comune di Casina** con sede in Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
15. **Comune di Castelnovo di Sotto** con sede in Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
16. **Comune di Castelnovo né Monti** con sede in Castelnovo né Monti (RE) in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
17. **Comune di Cavriago** con sede in Cavriago (RE) in Piazza Don Dossetti n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
18. **Comune di Correggio** con sede in Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 33 in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
19. **Comune di Fabbrico** con sede in Fabbrico (RE) in via Roma n. 35, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
20. **Comune di Gattatico** con sede in Gattatico (RE) in Piazza Cervi n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
21. **Comune di Gualtieri** con sede in Gualtieri (RE) in Piazza Bentivoglio n. 26, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
22. **Comune di Guastalla** con sede in Guastalla (RE) in Piazza Mazzini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
23. **Comune di Luzzara** con sede in Luzzara (RE) in Via Avanzi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
24. **Comune di Montecchio Emilia** con sede in Montecchio Emilia (RE) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

25. **Comune di Novellara** con sede in Novellara (RE) in Piazzale Marconi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
26. **Comune di Poviglio** con sede in Poviglio (RE) in via Verdi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
27. **Comune di Quattro Castella** con sede in Quattro Castella (RE) in Piazza Dante n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
28. **Comune di Reggiolo** con sede in Reggiolo (RE) in Piazza Martiri n. 38, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
29. **Comune di Rio Saliceto** con sede in Rio Saliceto (RE) in Piazza Carducci n. 18, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
30. **Comune di Rolo** con sede in Rolo (RE) in Corso Repubblica n. 39, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
31. **Comune di Rubiera** con sede in Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 15, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
32. **Comune di San Martino in Rio** con sede in San Martino in Rio (RE) in Corso Umberto I n. 22, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
33. **Comune di San Polo d'Enza** con sede in San Polo (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
34. **Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma n. 84, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
35. **Comune di Scandiano** con sede in Scandiano (RE) in Corso Vallisneri n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
36. **Comune di Ventasso** (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia a partire dal 1° gennaio 2016) con sede in Ventasso (RE) in via della Libertà n. 36 loc. Busana, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
37. **Comune di Vetto** con sede in Vetto (RE) in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

38. **Comune di Vezzano sul Crostolo** con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
39. **Comune di Viano** con sede in Viano (RE), in Via San Polo n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
40. **Comune di Villa Minozzo** con sede in Villa Minozzo (RE) in Piazza della Pace n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
41. **Comune di Parma** con sede in Parma in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
42. **Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in Parma in Largo Torello De Strada 11/A capitale sociale euro 21.312.151,00 P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346630342, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**Parma Infrastrutture**");
43. **Società per la Trasformazione del Territorio SpA STT Holding Spa** in liquidazione con sede legale in Parma Largo Torello Dè Strada 11/A DUC Comune di Parma, capitale sociale 5.716.070,00 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma n. 02540570344 in persona del liquidatore;
44. **Comune di Busseto** con sede in Busseto (PR) in Piazza G. Verdi n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
45. **Comune di Collecchio** con sede in Collecchio (PR) in Viale della Libertà n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
46. **Comune di Felino** con sede in Felino (PR) in Piazza Miodini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
47. **Comune di Fontevivo** con sede in Fontevivo (PR) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
48. **Comune di Fornovo di Taro** con sede in Fornovo di Taro (PR) in Piazza Libertà n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
49. **Comune di Langhirano** con sede in Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
50. **Comune di Medesano** con sede in Medesano (PR) in Piazza Marconi n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

51. **Comune di Montechiarugolo** con sede in Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
52. **Comune di Noceto** con sede in Noceto (PR) in Piazzale Adami n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
53. **Comune di Polesine Zibello (costituito per fusione dei Comuni Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016)** con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 - Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
54. **Comune di Roccabianca** con sede in Roccabianca (PR), in Viale Rimembranze n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
55. **Comune di San Secondo Parmense** con sede in San Secondo Parmense (PR) in Piazza G. Mazzini n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
56. **Comune di Sala Baganza** con sede in Sala Baganza (PR), in via Vittorio Emanuele II n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
57. **Comune di Sissa Trecasali (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014)** con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 - Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
58. **Comune di Soragna** con sede in Soragna (PR), in Piazzale Meli Lupi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
59. **Comune di Sorbolo Mezzani** (costituito per fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, con efficacia 1-1-2019), con sede in Sorbolo Mezzani (PR) in Via del Donatore - Sorbolo 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
60. **Comune di Tizzano Val Parma** con sede in Tizzano Val Parma (PR) in Piazza Roma n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
61. **Comune di Torrile** con sede in Torrile (PR) in Strada 1°Maggio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
62. **Comune di Traversetolo** con sede in Traversetolo (PR) in Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

63. **Comune di Piacenza** con sede in Piacenza in Piazza Cavalli n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
64. **Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Bersani n. 27, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

le Parti indicate ai punti da 1 a 64, primo e ultimo compresi, sono definite collettivamente le "**Parti Emiliane**" e, individualmente, la "**Parte Emiliana**".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. ("**Iren**" o la "**Società**") è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Enia S.p.A.;
- B) L'Assemblea di Iren ha approvato in data 9 maggio 2016 alcune modifiche allo Statuto introducendo in particolare l'articolo 6 bis che disciplina la maggiorazione del diritto di voto;
- C) In data 5 aprile 2019 gli azionisti pubblici di Iren S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Parasociale volto a disciplinare, tra l'altro, un Sindacato di Voto ed un Sindacato di Blocco, sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute del capitale della Società con scadenza alla data del 5 aprile 2024;
- D) con efficacia a far data dal 6 aprile 2024 FSU, FCT, MHT, le Parti Emiliane e le Parti Spezzine hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale (il "Patto Parasociale" o il "Patto") qui allegato, mediante il quale hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti quali soci di Iren;
- E) con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il "Sub-Patto") le Parti Emiliane intendono determinare i rispettivi diritti e obblighi al fine di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal nuovo Patto Parasociale
- F) Il presente Sub Patto viene stipulato in prosecuzione del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti e produrrà i suoi effetti a far data dal 6 aprile 2024

Tutto ciò premesso, tra le Parti Emiliane si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.
- 1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Sub-Patto, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

"**Assemblea**": si intende l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

"**Assemblea del Sub-Patto**": ha il significato di cui all'art. 3.1.

"**Atto di Disposizione**": si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato dell'acquisto o del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.

"**Azioni**": si intendono tutte le azioni della Società detenute dalle Parti Emiliane alla data di efficacia del Patto nonché tutte le ulteriori azioni della Società che le Parti Emiliane dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al Patto Parasociale, nessuna esclusa e, pertanto, incluse le azioni acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant.

"**Azioni Bloccate**": ha il significato attribuito al termine ai sensi del Patto Parasociale.

"**Collegio Sindacale**": si intende il Collegio Sindacale della Società.

"**Comuni dell'Area Territoriale di Parma**": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Parma, [STT, Parma Infrastrutture], Comune di Noceto, Comune di Sorbolo Mezzani, Comune di Langhirano, Comune di Collecchio, Comune di Montechiarugolo, , Comune di Sala Baganza, Comune di Felino, Comune di Soragna, Comune di Traversetolo, Comune di Polesine Zibello, Comune di Sissa Trecasali, Comune di Fontevivo, Comune di Roccabianca, Comune di S. Secondo Parmense, Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Medesano, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Busseto, Comune di Torrile, i quali attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Parma mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Parma, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Parma. I Comuni dell'Area Territoriale di Parma, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 3.44 del Sub-Patto.

"**Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza**": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Piacenza, Comune di Lugagnano Val d'Arda che, attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Piacenza mandato irrevocabile in nome e per conto e anche nell'interesse dello stesso Comune di Piacenza, a esercitare i diritti loro attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza. I Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 3.4 del Sub-Patto.

"**Comuni dell'Area Territoriale di Reggio Emilia**": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Reggio Emilia, Comune di Scandiano, Comune di Correggio, Comune di Casalgrande, Comune di Guastalla, Comune di Quattro Castella, Comune di Sant'Ilario

d'Enza, Comune di Cavriago, Comune di Novellara, Comune di Rubiera, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Bibbiano, Comune di Montecchio Emilia, Comune di Albinea, Comune di Castelnovo di Sotto, Comune di Luzzara, Comune di San Martino in Rio, Comune di Castelnovo né Monti, Comune di Fabbrico, Comune di Reggiolo, Comune di Gualtieri, Comune di San Polo d'Enza, Comune di Poviglio, Comune di Rio Saliceto, Comune di Campagnola Emilia, Comune di Vezzano sul Crostolo, Comune di Brescello, Comune di Gattatico, Comune di Boretto, Comune di Rolo, Comune di Campegine, Comune di Canossa, Comune di Carpineti, Comune di Casina, Comune di Baiso, Comune di Viano, Comune di Vetto, Comune di Villa Minozzo, Comune di Ventasso, i quali attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Comune di Reggio Emilia. I Comuni dell'Area Territoriale di Reggio Emilia, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 3.4 del Sub-Patto.

"Consiglio di Amministrazione": si intende il consiglio di amministrazione della Società.

"Coordinatore": si intende il soggetto eletto dall'Assemblea del Sub-Patto ai sensi dell'art.3.2.

"Data di Efficacia": si intendono le ore 0.00 del 6 aprile 2024.

"Delibere Assembleari con Voto Maggiorato": ha il significato di cui all'articolo 6-bis dello Statuto.

"Giorno Lavorativo": si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte.

"Materie Rilevanti Assembleari": si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

"Segretario del Sindacato": ha il significato attribuito ai sensi del Patto Parasociale;

"Segretario del Sub-Patto": si intende il Segretario del Sub-Patto di cui all'art. 3.33.

"Sindacato di Blocco": si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla Sezione Terza del Patto Parasociale.

"Sindacato di Voto": si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla Sezione Seconda del Patto Parasociale.

"**Sindaco**": con il termine Sindaco si intende il Sindaco *pro tempore* del Comune di volta in volta richiamato.

"**Ufficio di Presidenza**": si intende l'organo consultivo di cui all'art. 3.44.

"**Vincolo di Intrasferibilità**": si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1 del Patto Parasociale.

- 1.3 Nelle definizioni di cui al Sub-Patto, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
- 1.4 I termini indicati nel Sub-Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.
- 1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA - OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

2.1 Le Parti Emiliane con il presente Sub-Patto:

- (i) intendono assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale nonché ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo secondo quanto previsto alla successiva Sezione Seconda;
- (ii) costituiscono un Diritto di Prelazione avente ad oggetto le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza;
- (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

Le Parti Emiliane prendono atto di aver conferito, attraverso la sottoscrizione del Patto, al Comune di Reggio Emilia (il "**Mandatario**") mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario. Le Parti Emiliane, inoltre, hanno stabilito che il Sindaco *pro tempore* di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all'art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell'ambito di quanto stabilito tra le stesse nel presente Sub-Patto. Il Mandatario trasmetterà ai Rappresentanti Comuni ai sensi dell'art. 11.10 del Sub-Patto le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.

14.9 del Patto Parasociale.

3. ASSEMBLEA DEL SUB-PATTO -UFFICIO DI PRESIDENZA- COORDINATORE - SEGRETARIO -

3.1 L'Assemblea del Sub-Patto

3.1.1 Le Parti Emiliane si riuniscono in assemblea (l'"**Assemblea del Sub-Patto**") nei casi di cui all'art. 7 che segue nonché ogni qual volta ne faccia richiesta un numero di Parti Emiliane rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane con espresso impegno per le Parti Emiliane richiedenti di rendersi parti diligenti nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

3.1.2 La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascuna Parte Emiliana a mezzo posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea del Sub-Patto o in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea del Sub-Patto.

3.1.3 Le riunioni dell'Assemblea del Sub-Patto si svolgeranno nel Comune di Reggio Emilia, ove la Società ha sede, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

3.1.4 Le riunioni dell'Assemblea del Sub-Patto saranno valide qualora sia presente alla riunione un numero di Parti Emiliane rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane. Anche in assenza di valida convocazione ai sensi dell'art. 3.1.2 che precede, l'Assemblea del Sub-Patto si riterrà validamente costituita ed idonea a deliberare con la presenza di un numero di Parti Emiliane rappresentanti il 70% dei voti spettanti alle Parti Emiliane.

3.1.5 L'Assemblea del Sub-Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane, salvo quanto previsto al successivo art. 7, tenendo in considerazione, nel caso in cui la delibera relativa ad una Materia Rilevante Assembleare fosse una Delibera Assembleare con Voto Maggiorato, le maggiorazioni del diritto di voto spettanti ai sensi dello Statuto

3.2 Il Coordinatore

3.2.1 Le attività dell'Assemblea del Sub-Patto saranno coordinate dal coordinatore dell'Assemblea del Sub-Patto (il "**Coordinatore**"). Il Coordinatore sarà nominato dall'Assemblea del Sub-Patto tra le Parti Emiliane.

3.3 Il Segretario del Sub-Patto

3.3.1 Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto e provvede alla convocazione dell'Assemblea del Sub-Patto nei casi di cui agli artt. 3.1 e 7.1.

3.3.2 Il Segretario del Sub-Patto sarà il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

3.4 L'Ufficio di Presidenza

3.4.1 Ai sensi del presente Sub Patto, è istituito l'ufficio di presidenza tra le Parti Emiliane (l'"**Ufficio di Presidenza**"), con funzione consultiva e di istruzione, costituito dai seguenti n. 5 membri:

- (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni Soci dell'Area Territoriale di Reggio Emilia;
- (ii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni Soci ed Enti dell'Area Territoriale di Parma;
- (iii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, quale rappresentante del Comune di Piacenza degli altri Comuni Soci dell'Area Territoriale di Piacenza;
- (iv) il Coordinatore;
- (v) il Segretario del Sub- Patto.

3.4.2 L'Ufficio di Presidenza ha funzioni meramente consultive e di istruzione dell'Assemblea su materie di rilevanza strategica per la Società o per le Parti Emiliane in quanto soci della Società, oltre che, eventualmente, sulle Materie Rilevanti assembleari.

3.4.3 L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta, con espresso impegno per il soggetto richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della eventuale documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

3.4.4 La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza a mezzo posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

3.4.5 Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del precedente art. 0, l'Ufficio di Presidenza si riterrà validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

SEZIONE SECONDA - SINDACATO DI VOTO DEL SUB-PATTO

4. SINDACATO DI VOTO E FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI EMILIANE

Le Parti Emiliane intendono assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal

Patto Parasociale nonché ulteriori impegni sempre volti a garantire una unitarietà di comportamento. A tal fine le Parti Emiliane si impegnano e sono tenute ad attenersi alle decisioni assunte dall'Assemblea del Sub-Patto ai sensi del Sub-Patto medesimo.

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 Composizione Consiglio di Amministrazione.

Le Parti Emiliane si danno atto che per tutta la durata del Sub-Patto le Parti Emiliane designeranno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- (i) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Reggio Emilia, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Reggio Emilia. In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Reggio Emilia;
- (ii) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Parma, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Parma. . In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Parma; e
- (iii) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Piacenza, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Piacenza. . In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Piacenza;

5.2 Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) dello Statuto, dovranno essere comunicate al Mandatario il quale provvederà a comunicarle al Segretario del Sindacato entro i sette Giorni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dallo Statuto di volta in volta vigente per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione da questi designati. Entro il medesimo termine ciascuna Parte Emiliana dovrà far pervenire al Mandatario una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) dello Statuto 2.

6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

6.1 Composizione Collegio Sindacale.

Le Parti Emiliane si danno atto che per tutta la durata del Sub-Patto le Parti Emiliane designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente, quest'ultimo sarà designato dalle Parti Emiliane a rotazione con FSU e FCT, tutto quanto precede secondo le seguenti modalità:

- (i) il sindaco di Reggio Emilia e successivamente a rotazione il Sindaco di Piacenza e poi quello di Parma avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (ii) il Comune di Piacenza avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente".
- (iii) il Comune di Parma avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente".

6.2 Le designazioni di membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Mandatario il quale provvederà a comunicarle al Segretario del Sindacato entro i cinque giorni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società completa di tutta la documentazione prevista e richiesta dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Entro il medesimo termine ciascuna Parte Emiliana dovrà far pervenire al Mandatario una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 dello Statuto.

7. MATERIE RILEVANTI

7.1 Materie Rilevanti Assembleari

7.1.1 L'Assemblea del Sub-Patto si riunisce almeno 3 (tre) giorni precedenti la data di prima convocazione di ciascuna Assemblea avente all'ordine del giorno una Materia Rilevante Assembleare.

7.1.2 L'Assemblea del Sub-Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane sulle Materie Rilevanti Assembleari comprese le delibere in merito a fusioni, tenendo in considerazione, nel caso in cui la delibera relativa ad una Materia Rilevante Assembleare fosse una Delibera Assembleare con Voto Maggiorato, le maggiorazioni del diritto di voto spettanti ai sensi dello Statuto.

7.1.3 Le Parti Emiliane convengono che il Mandatario comunicherà per iscritto al Segretario del Sindacato il voto favorevole delle Parti Emiliane del Sub-Patto alla delibera dell'Assemblea avente ad oggetto una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno tre giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea, l'Assemblea del Sub-Patto abbia assunto la relativa delibera a favore.

7.1.4 Ciascuna Parte Emiliana si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli Amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo

tale che le previsioni del Sub-Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti Emiliane si impegnano a fare quanto in proprio potere per provocare la revoca di ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente articolo, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato dalla medesima Parte Emiliana che lo aveva nominato ai sensi dell'articolo 5.

SEZIONE TERZA - SINDACATO DI BLOCCO

8. DIRITTO DI PRELAZIONE

8.1 Fermo restando il "Vincolo di Intrasferibilità" di cui all'art. 11.1 del Patto e il rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche indicate nel paragrafo 11.5 del Patto (incluse tra l'altro quelle indicate dall'Advisor ai sensi di quanto ivi previsto), la Parte Emiliana che intenda porre in essere in tutto o in parte Atti di Disposizione (i) da attuarsi mediante c.d. vendita ai blocchi o con modalità diverse dalla vendita sul MTA anche attraverso l'eventuale incarico ad operatori professionali incaricati del relativo collocamento sul MTA; ed (ii) aventi ad oggetto Azioni ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni (i "Valori Convertibili") ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione (i "Diritti di Opzione" i quali unitamente alle Azioni ed ai Valori Convertibili di seguito sono definiti i "Titoli") dovrà offrire preventivamente in prelazione a tutte le altre Parti Emiliane (i "Soci Acquirenti"), alle medesime condizioni, i Titoli oggetto dell'Atto di Disposizione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società, fatto salvo il diritto di accrescimento di ciascun Socio Acquirente (il "Diritto di Prelazione").

8.2 Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni:

- a) la Parte Emiliana (di seguito, la "**Parte Offerente**") che intenda vendere Titoli con modalità diverse dalla c.d. vendita ai blocchi o dalla vendita sul MTA, sarà tenuta a offrirle preventivamente, ai Soci Acquirenti, tramite raccomandata a. r. contenente l'identità dell'aspirante acquirente, il prezzo e le altre condizioni della vendita, nonché l'avvertenza che, ove uno dei Soci Acquirenti non intenda o non possa esercitare il Diritto di Prelazione, i Titoli spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Acquirenti che, viceversa, intendano avvalersi del Diritto di Prelazione e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione loro spettante;
- b) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato mediante comunicazione inviata tramite raccomandata a. r. diretta alla Parte Offerente, a ciascuno delle altre Parti Emiliane e al Consiglio di Amministrazione nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 7 giorni dal ricevimento della offerta di cui al precedente punto (a), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale Diritto di Prelazione si intenderà automaticamente esercitato anche relativamente ai Titoli accresciuti proporzionalmente a ciascun Socio Acquirente per effetto del mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte di uno o più Soci Acquirenti aventi diritto;
- c) qualora il Diritto di Prelazione non sia esercitato nei termini sopra indicati relativamente a tutti i Titoli offerti, la Parte Offerente: (i) ove non intenda accettare l'esercizio del Diritto di Prelazione limitato ad una parte dei Titoli posti in vendita,

potrà trasferire tutti i Titoli all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (a) che precede, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto (b); ovvero (ii) ove accetti l'esercizio del Diritto di Prelazione solo per parte dei Titoli offerti, potrà entro lo stesso termine di 30 giorni, trasferire all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (a) che precede i Titoli residui, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta. Ove tale vendita non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo art. 8.2;

- d) qualora la Parte Offerente intenda porre in essere, in tutto o in parte, Atti di Disposizione di suoi Titoli a titolo diverso dalla vendita, anche a fronte di una controprestazione in natura, dovrà eseguire *mutatis mutandis* la procedura di cui sopra. In tal caso i Soci Acquirenti che intendano esercitare il Diritto di Prelazione dovranno indicare, altresì, nei modi e nei tempi di cui ai precedenti paragrafi, se intendano eseguire – se loro possibile - la controprestazione in medesima natura ovvero pagare l'equipollente valore in denaro dei Titoli della Parte Offerente che siano oggetto dell'operazione e, in quest'ultimo caso, il prezzo di acquisto di tali Titoli sarà determinato da una primaria banca d'affari scelta di comune accordo tra le Parti Emiliane interessate o in mancanza dal presidente del Tribunale di Milano, la banca d'affari esprimerà la valutazione entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico. La valutazione sopra indicata sarà definitivamente vincolante per le Parti Emiliane a norma degli articoli 1349 primo comma e 1473 codice civile ai fini del Diritto di Prelazione agendo tale banca d'affari quale arbitratore; entro il ventesimo giorno successivo alla ricezione della valutazione sopra indicata, il Socio Acquirente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione potrà tuttavia rinunziarvi con comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi alla Parte Offerente e al Consiglio di Amministrazione della Società;
- e) la procedura di offerta dei Titoli di cui al presente art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e l'esercizio del Diritto di Prelazione dovranno in ogni caso essere attuati nel rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche di cui all'art.11 del Patto , fermo restando che, in caso di incompatibilità, (i) le previsioni di cui all'art. 11 del Patto si considereranno prevalenti e le Parti Emiliane dovranno osservare ed attuare quanto previsto nel Patto, e (ii) le previsioni di cui al presente art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e, in particolare, il Diritto di Prelazione non troveranno applicazione tra le Parti Emiliane.
- f) fermo restando quanto previsto al precedente punto e) ove non fosse rispettata la procedura di offerta dei Titoli disciplinata dagli artt. 8.1 e 8.2, gli Atti di Disposizione dei Titoli saranno nulli, inefficaci ed inopponibili alle Parti Emiliane ed alla Società.

SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

9. INADEMPIMENTI E PENALI

- 9.1 Ciascuna Parte Emiliana che abbia violato gli obblighi previsti negli artt. 7.1.4 e 8 del Sub-Patto, sarà tenuta a pagare una penale pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte Emiliana cedente.
- 9.2 In tutti i casi di inadempimento di cui al precedente art. 9.1 ciascuna delle Parti Emiliane non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 12, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del Sub-Patto nei confronti della Parte Emiliana inadempiente.
- 9.3 Resta inteso tra le Parti Emiliane che nessuna responsabilità e/o obbligo di pagamento di penali potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia nella sua qualità di Mandatario, ovvero ai Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza nella loro qualità di rappresentanti dei comuni e/o enti delle rispettive Aree Territoriali.

10. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

- 10.1 Il Sub-Patto potrà essere sottoscritto da tutte le Parti Emiliane entro e non oltre la Data di Efficacia.
- 10.2 Il Sub-Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti Emiliane a decorrere dalla Data di Efficacia vale a dire dal 6 aprile 2024.
- 10.3 Il Sub-Patto avrà efficacia tra le Parti Emiliane sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "**Prima Data di Scadenza**") e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, salva disdetta. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti Emiliane di recedere con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato. .
- 10.4 Il Sub-Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti Emiliane rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni detenute dalle Parti Emiliane ed oggetto del Sindacato di Voto ai sensi del Patto Parasociale. Le modifiche del Sub-Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti Emiliane con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Sub-Patto.
- 10.5 Il Sub-Patto è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di soggetti (i) che siano diventati soci a seguito di sottoscrizione di Azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Delegato ovvero a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato libero, (ii) che siano diventati parti del Patto Parasociale e (iii) che siano qualificabili quali enti territoriali della provincia di Parma, Piacenza o Reggio Emilia ovvero siano società controllate da tali enti territoriali oppure consorzi tra tali enti territoriali. Tale adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una "**Lettera di Adesione**") comunicata alle altre Parti Emiliane ai sensi del successivo paragrafo 11.10. Le Parti Emiliane concordano che la consegna della Lettera di Adesione costituirà adeguata notifica a ciascuno di essi circa il fatto che un nuovo soggetto ha aderito al presente Sub-Patto,

diventandone parte a tutti gli effetti.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno delle Parti Emiliane ai comportamenti di una o più delle altre Parti Emiliane posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Sub-Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

11.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del Sub-Patto che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del Sub- Patto.

11.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al Sub-Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi dell'art. 10.4.

11.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal Sub-Patto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte Emiliane ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del Sub-Patto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

11.5 Ulteriori accordi parasociali

È consentita, esclusivamente tra le Parti Emiliane, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Sub-Patto.

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Sub-Patto e gli allegati ad esso relativi, sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Sub-Patto.

11.6 Prevalenza del Sub-Patto

Qualora una o più disposizioni del Sub-Patto contrastino o confliggano con le previsioni dello Statuto, saranno le prime a prevalere nei rapporti tra le Parti Emiliane.

11.7 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Sub-Patto le Parti Emiliane si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: "si obbligano a far sì che (...)", "faranno in modo che (...)", o simili, l'impegno deve intendersi assunto ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti Emiliane con il Sub-Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o

attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte Emiliane che ha nominato il consigliere cui riferire il sopraddetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1381 cod. civ..

11.8 Obblighi derivanti dalla normativa di volta in volta vigente

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Sub-Patto ed alla sua fase esecutiva, ivi inclusi gli obblighi per il fatto del terzo, sono espressamente assunti dalle Parti Emiliane nei limiti di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, ivi inclusi i limiti derivanti dall'informativa di volta in volta resa al mercato.

11.9 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Sub-Patto sono assunti dalle Parti Emiliane in via parziaria e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

11.10 Comunicazioni

(A) Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Qualesivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al Sub-Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s'intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all'indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.

(B) Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Sub-Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari (di seguito i "**Rappresentanti Comuni**"):

- (i) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1., *email*: segreteria.sindaco@municipio.re.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Reggio Emilia;
 - (ii) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, Strada Repubblica n. 1, , *email*: sindaco@comune.parma.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Parma;
 - (iii) Al Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, Piazza Cavalli, n. 2, *email*: sindaco@comune.piacenza.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Piacenza.
- (C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, ciascun Rappresentante Comune che ricevesse una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederà senza indugio all'inoltro della stessa ai suoi destinatari, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

12. ARBITRATO

- 12.1** Quallsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del Sub-Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti Emiliane sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte Emiliane più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
- 12.2** Sede dell'arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al Sub-Patto.

Si allega sub:

Allegato Patto Parasociale completo dei suoi allegati.

SEGUONO GLI SPAZI PER LA FIRMA DI CIASCUNA DELLE PARTI

IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI IREN DI PROPRIETA' PUBBLICA VINCOLATE AL PATTO, INDICATE NELLA PRESENTE TABELLA, SARA' DETERMINATO CON ESATTEZZA AD AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO DA PARTE DI TUTTI GLI ADERENTI

	Aderenti	Colonna A		Colonna B	Colonna C	
		Azioni conferite	% delle azioni conferite sul capitale sociale costituito da 1.300.931.377 azioni			Azioni Bloccate
1	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.	245.249.617	18,8518%	144.391.682	11,0991%	100.857.935
2	Finanziaria Citta' di Torino Holding SpA	179.567.795	13,8030%	144.391.683	11,0991%	35.176.112
3	Metro Holding Torino srl	32.500.000	2,4982%	6.500.000	0,4996%	26.000.000
4	Comune di Reggio Emilia	83.559.569	6,4231%	54.495.451	4,1890%	29.064.118
5	Comune di Albinea	1.889.166	0,1452%	1.203.091	0,0925%	686.075
6	Comune di Bagnolo in Piano	2.004.989	0,1541%	1.264.764	0,0972%	740.225
7	Comune di Baiso	644.848	0,0496%	424.621	0,0326%	220.227
8	Comune di Bibbiano	1.902.047	0,1462%	1.210.171	0,0930%	691.876
9	Comune di Boretto	730.783	0,0562%	627.833	0,0483%	102.950
10	Comune di Brescello	901.100	0,0693%	700.624	0,0539%	200.476
11	Comune di Cadelbosco di Sopra	1.861.338	0,1431%	1.264.764	0,0972%	596.574
12	Comune di Campagnola Emilia	1.434.913	0,1103%	788.579	0,0606%	646.334
13	Comune di Campegine	865.201	0,0665%	566.164	0,0435%	299.037
14	Comune di Canossa	756.613	0,0582%	525.722	0,0404%	230.891
15	Comune di Carpineti	628.647	0,0483%	505.499	0,0389%	123.148
16	Comune di Casalgrande	4.249.555	0,3267%	2.335.411	0,1795%	1.914.144
17	Comune di Casina	587.147	0,0451%	454.949	0,0350%	132.198
18	Comune di Castelnuovo di Sotto	1.950.944	0,1500%	1.182.870	0,0909%	768.074
19	Castelnuovo né Monti	50.000	0,0038%	46.795	0,0036%	3.205
20	Comune di Cavriago	1.687.184	0,1297%	1.486.174	0,1142%	201.010
21	Comune di Correggio	5.158.274	0,3965%	3.564.862	0,2740%	1.593.412
22	Comune di Fabricco	1.766.045	0,1358%	970.559	0,0746%	795.486
23	Comune di Gattatico	1.007.114	0,0774%	636.928	0,0490%	370.186
24	Comune di Gualtieri	1.298.920	0,0988%	882.606	0,0678%	416.314
25	Comune di Guastalla	2.911.343	0,2238%	1.819.801	0,1399%	1.091.542
26	Comune di Luzzara	1.127.777	0,0867%	1.055.482	0,0811%	72.295
27	Comune di Montecchio Emilia	2.065.892	0,1588%	1.210.171	0,0930%	855.721
28	Comune di Novellara	2.450.393	0,1884%	1.346.653	0,1035%	1.103.740
29	Comune di Poviglio	1.145.331	0,0880%	818.908	0,0629%	326.423
30	Comune di Quattro Castella	3.090.586	0,2376%	1.698.481	0,1306%	1.392.105
31	Comune di Reggiolo	1.705.342	0,1311%	937.197	0,0720%	768.145
32	Comune di Rio Saliceto	1.393.932	0,1071%	791.613	0,0608%	602.319
33	Comune di Rolo	1.022.177	0,0786%	616.710	0,0474%	405.467
34	Comune di Rubiera	2.335.341	0,1795%	1.337.556	0,1028%	997.785
35	Comune di San Martino in Rio	1.870.906	0,1438%	1.028.186	0,0790%	842.720
36	Comune di San Polo d'Enza	1.506.653	0,1158%	828.004	0,0636%	678.649
37	Comune di Sant'Ilario d'Enza	3.090.586	0,2376%	1.698.481	0,1306%	1.392.105
38	Comune di Scandiano	6.147.322	0,4725%	3.821.585	0,2938%	2.325.737
39	Comune di Vetto	142.906	0,0110%	97.104	0,0075%	45.802
40	Comune di Ventasso	735.856	0,0566%	404.401	0,0311%	331.455
41	Comune di Vezzano sul Crostolo	1.191.466	0,0916%	707.701	0,0544%	483.765
42	Comune di Viano	609.381	0,0468%	382.162	0,0294%	227.219
43	Comune di Villa Minozzo	150.878	0,0116%	121.322	0,0093%	29.556
44	Comune di Parma	5.599.863	0,4305%	5.599.863	0,4305%	0
45	Parma Infrastrutture S.p.A.	20.217.703	1,5411%	20.217.703	1,5411%	0
46	STT Holding S.p.A. in liquidazione	15.341.000	1,1792%	10.000.000	0,7687%	5.341.000
47	Comune di Busseto	1.789	0,0001%	984	0,0001%	805
48	Comune di Collecchio	12.201	0,0009%	6.705	0,0005%	5.496
49	Comune di Felino	4.884	0,0004%	2.684	0,0002%	2.200
50	Comune di Fontevivo	3.183	0,0002%	1.748	0,0001%	1.435
51	Comune di Fornovo di Tarò	2.440	0,0002%	1.340	0,0001%	1.100
52	Comune di Langhirano	12.734	0,0010%	6.999	0,0005%	5.735
53	Comune di Medesano	2.847	0,0002%	1.565	0,0001%	1.282
54	Comune di Montechiarugolo	9.547	0,0007%	5.246	0,0004%	4.301
55	Comune di Noceto	408.403	0,0314%	224.443	0,0173%	183.960
56	Comune di Polesine Zibello	7.148	0,0005%	3.927	0,0003%	3.221
57	Comune di Roccabianca	3.183	0,0002%	1.748	0,0001%	1.435
58	Comune di San Secondo Parmense	3.183	0,0002%	1.748	0,0001%	1.435
59	Comune di Sala Baganza	6.371	0,0005%	3.501	0,0003%	2.870
60	Comune di Sissa Trecasali	7.148	0,0005%	3.927	0,0003%	3.221
61	Comune di Soragna	4.569	0,0004%	2.510	0,0002%	2.059
62	Comune di Sorbolo Mezzani	23.456	0,0018%	12.891	0,0010%	10.565
63	Comune di Tizzano Val Parma	3.183	0,0002%	1.748	0,0001%	1.435
64	Comune di Tornile	1.197	0,0001%	658	0,0001%	539
65	Comune di Traversetolo	4.569	0,0004%	2.510	0,0002%	2.059
66	Comune di Piacenza	17.846.547	1,3718%	11.463.703	0,8812%	6.382.844
67	Comune di Lugagnano Val d'Arda	5.571	0,0004%	4.479	0,0003%	1.092
68	Comune di La Spezia	8.738.560	0,6717%	7.911.253	0,6081%	827.307
69	Comune di Ameglia	849.654	0,0653%	683.213	0,0525%	166.441
70	Comune di Arcola	1.038.256	0,0798%	834.868	0,0642%	203.388
71	Comune di Bolano	19	0,0000%	15	0,0000%	4
72	Comune di Bonassola	186.082	0,0143%	149.629	0,0115%	36.453
73	Comune di Brugnato	19	0,0000%	15	0,0000%	4
74	Comune di Calice Al Cornoviglio	170.022	0,0131%	170.022	0,0131%	0
75	Comune di Carrodano	79.176	0,0061%	63.666	0,0049%	15.510
76	Comune di Castelnuovo Magra	910.699	0,0700%	732.300	0,0563%	178.399
77	Comune di Deiva Marina	158.492	0,0122%	127.444	0,0098%	31.048
78	Comune di Follo	686.319	0,0528%	642.324	0,0494%	43.995
79	Comune di Framura	196.218	0,0151%	157.780	0,0121%	38.438
80	Comune di Levanto	715.625	0,0550%	575.439	0,0442%	140.186
81	Comune di Luni	946.215	0,0727%	760.858	0,0585%	185.357
82	Comune di Maissana	19	0,0000%	15	0,0000%	4
83	Comune di Monterosso Al Mare	144.801	0,0111%	116.435	0,0090%	28.366
84	Comune di Pignone	19	0,0000%	15	0,0000%	4
85	Comune di Riccò Del Golfo	499.672	0,0384%	401.790	0,0309%	97.882
86	Comune di Riomaggiore	268.395	0,0206%	215.819	0,0166%	52.576
87	Comune di San Stefano Magra	881.545	0,0678%	708.856	0,0545%	172.689
88	Comune di Sarzana	1.648.717	0,1267%	1.325.745	0,1019%	322.972
89	Comune di Sesta Godano	148.336	0,0114%	119.278	0,0092%	29.058
90	Comune di Varese Ligure	144.801	0,0111%	116.435	0,0090%	28.366
91	Comune di Vernazza	72.405	0,0056%	58.221	0,0045%	14.184
92	Comune di Vezzano Ligure	912.601	0,0701%	733.829	0,0564%	178.772
93	Comune di Zignano	72.405	0,0056%	58.221	0,0045%	14.184
	TOTALE	685.947.668	52,7274%	455.379.435	35,0041%	230.568.233

PRINCIPI GENERALI E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO IREN

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

3 amministratori vengono indicati da FSU, 3 da Torino e Provincia, 3 dalle Parti Emiliane, 1 dalle Parti Spezzine e 2 dalle minoranze. I tre amministratori destinati ad assumere i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato vengono indicati dal Comitato di Sindacato, con le modalità previste dal Patto Parasociale.

• STRUTTURA DIVERTICE

- **Presidente** con responsabilità su: Segreteria Societaria del Consiglio di Amministrazione di Iren, Comunicazione e Relazioni Esterne, Rapporti Istituzionali e Public Affairs; M&A, rapporti con Regioni, Enti ed Associazioni; Affari Regolatori; Internazionalizzazione e partnership strategiche; Permitting; Finanza e Investor Relations; Innovazione.
- **Vice Presidente** con responsabilità su: Internal Audit e Compliance, Personale e Organizzazione, Affari Societari, Comitati
- **Amministratore Delegato** con responsabilità su: Tecnologie e Sistemi Informativi, Affari Legali, Amministrazione, Pianificazione e controllo, Approvvigionamenti logistica e Servizi; Risk Management, Energy Management. In particolare ai sensi dell'art. 26.2 dello Statuto, all'Amministratore Delegato sono conferiti poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'Amministratore Delegato sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione della holding esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.

• PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- La Società è organizzata per linee di business (siano esse società o divisioni) con forte integrazione nelle attività di controllo e in quelle suscettibili di sinergie.
- Le società partecipate al 100% avranno un consiglio di amministrazione di 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Iren: amministratore delegato proposto dall'Amministratore Delegato di IREN, presidente e consigliere proposti dal Consiglio di Amministrazione di Iren e di norma scelti all'interno del Gruppo (sia dipendenti sia consiglieri di Iren).
- Ove, nell'interesse del Gruppo, si ravvisasse l'opportunità di nominare per la posizione di presidente, amministratore delegato e consigliere di una società di business, esterni al Gruppo, o di aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate al 100% tali decisioni dovranno essere assunte dal Consiglio di Amministrazione di Iren con maggioranza qualificata.

• ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

La struttura delle linee di business corrisponde a quanto ad oggi in capo alle società di primo livello in base alla vigente ripartizione delle competenze, e agli attuali oggetti sociali tenuto conto delle modifiche che la società si impegna ad apportare e che sono indicate nel capoverso successivo:

- Iren Energia
- Iren Mercato
- Ireti
- Iren Ambiente

Ove, nell'interesse del Gruppo, si ravvisasse l'opportunità di istituire nuove società (controllate al 100%) o divisioni per nuove linee di business tali decisioni dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Iren su proposta dell'Amministratore Delegato, con maggioranza qualificata.

- **Comitati per il Territorio:** Comitati composti da rappresentanti espressione delle realtà del territorio. Di supporto alla Società per il monitoraggio della customer satisfaction e della qualità e sostenibilità dei servizi offerti da Iren e per contribuire allo sviluppo del radicamento territoriale.

NB Il contenuto del presente allegato potrà essere adeguato e/o modificato nei termini e nei limiti di cui all'art. 6.4 del Patto Parasociale.